Sentenza: 9 luglio 2013, n.181

Materia: assenza, nelle legge regionale, della quantificazione dei relativi oneri finanziari

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 81 quarto comma della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 19 (Interventi in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma) articolo 5

Esito:- illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1 nel testo in vigore prima della sostituzione operata dall'articolo dalla l.r. 1/2013, e comma 2;

-illegittimità costituzionale dell'articolo 5 comma 1 nel testo in vigore dopo la sostituzione operata dall'articolo dalla l.r. 1/2013, e comma 2;

- illegittimità costituzionale, in via consequenziale, degli articoli 1, 2, 3, 4 e 6

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'articolo 5 della legge regionale in oggetto per violazione dell'articolo 81 quarto comma della Costituzione.

Si sostiene, in primo luogo, che la disposizione censurata non quantificherebbe gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge, sia per quanto concerne il comma 1, che stabilisce che agli oneri finanziari derivanti dalla applicazione della legge si provvede, per l'esercizio 2012, con i fondi stanziati in sede di finanziamento della l.r. Molise 10/1985 (Contributi a favore delle associazioni combattentistiche e d'arma), sia con riferimento al comma 2, il quale prevede che per gli anni successivi si provvede con le relative leggi di bilancio. In ogni caso, secondo il ricorrente, il rinvio che la legge regionale opera ai fondi stanziati per il finanziamento della l.r. 10/1985, la quale disciplinava la materia precedentemente all'emanazione di quella impugnata, non costituirebbe valida copertura della spesa. Infatti, la mancata quantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge regionale renderebbe assolutamente inadeguato il riferimento al capitolo del bilancio interessato, in quanto detti oneri potrebbero essere di entità superiore alla capienza del capitolo stesso.

Non sarebbe infatti sufficiente, in relazione ai requisiti di chiarezza e solidità del bilancio richiesti dalla giurisprudenza costituzionale, indicare i capitoli cui si vuole attingere, in difetto di quantificazione della misura del prelievo finanziario. Ciò, secondo il governo, equivarrebbe all'integrale omissione dei mezzi di copertura, necessari ai sensi del citato articolo 81, quarto comma. Cost.

Il ricorrente, inoltre, sottolinea che la norma a cui l'articolo 5 l.r. 19/2012 rinvia per la copertura finanziaria della legge impugnata risulterebbe contestualmente abrogata proprio dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale stessa. Anche sotto questo profilo, la norma sarebbe gravemente viziata, rinviando a poste di spesa non più esistenti per effetto dell'abrogazione della disposizione che le aveva istituite.

La Regione Molise non si è costituita ma nelle more del giudizio l'articolo 5, comma 1, è stato sostituito dalla l.r. 1/2013 con il seguente: "La presente legge non comporta oneri per l'esercizio finanziario 2012", il comma 2 è rimasto invariato.

La Corte Costituzionale ha giudicato fondata la questione di legittimità sollevata.

La Corte richiama innanzitutto l'articolo 19, comma 1, della legge 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica), specificativa del precetto di cui all'articolo 81, quarto comma, Cost., la quale prescrive che "Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali". Il presupposto della copertura finanziaria è dato quindi dalla previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita.

Ora, emerge con chiarezza che l'originaria versione del comma 1 dell'articolo 5, sia del comma 2 del medesimo non contengono alcuna quantificazione della spesa relativa all'applicazione della l.r.19/2012. Né la sostituzione operata dalla successiva l.r.1/2013, che ha azzerato lo stanziamento per l'esercizio 2012, ha alcun utile effetto nel contesto legislativo in cui si colloca, essendosi limitata a cancellare per l'esercizio 2012 le risorse necessarie a realizzare gli interventi previsti.

Dunque, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della l.r. 19/2012 che contrasta, sia nella versione originaria sia in quella conseguente alla sostituzione operata dalla l.r. 1/2013, tanto con riguardo all'esercizio 2012 quanto con riferimento a quelli successivi, con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Infine secondo la Corte, in considerazione dell'inscindibile connessione esistente tra l'articolo 5 e le altre disposizioni della 1.r.19/2012, le quali prevedono una serie di interventi contributivi insuscettibili di attuazione in carenza di finanziamento, l'illegittimità costituzionale del primo si estende in via consequenziale a tutte le altre.